



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Elisa **BORELLI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32604** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 76971 depositato in data 26 maggio 2022 a firma di **TERENZI TIZIANO** quale consegnatario delle azioni del Comune di Ospedaletto Euganeo (PD) per l'esercizio 2021, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Baraldo (cf. BRLLSN69R24I418H) e Paolo Bissaro (cf. BSS PLA 80L17 F394Q), per elezione domiciliato in Monselice (PD), via Rovigana n. 13c (fax 0429 784008; pec: alessandro.baraldo@ordineavvocatipadova.it;paolo.bissaro@ordineavvocatipadova.it).

Vista la relazione **n. 262/2025** del 15.5.2025 del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria difensiva dell'agente contabile depositata in data

	23.12.2025;	
	Esaminati gli atti di causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del 14 gennaio 2026 - celebrata con	
	l'assistenza del funzionario Marco Greggio e data per letta la relazione del	
	giudice relatore, Cons. Roberto Angioni - il Pubblico Ministero, nella	
	persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, e l'Avv. Paolo	
	Bissaro.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 262/2025 del 15.05.2025 , il magistrato istruttore del	
	conto n. 76971 reso da TERENCE TIZIANO - quale consegnatario delle	
	azioni del Comune di Ospedaletto Euganeo (PD) per l'esercizio 2021 - dopo	
	aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente	
	di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	a) il conto in esame - che riportava la sottoscrizione dell'agente (incaricato	
	della gestione della partecipazione con DGC n.1/2013 e successivo	
	provvedimento del Sindaco) e, in pari data, il visto di regolarità del	
	Responsabile del Servizio Finanziario - era relativo all'unica partecipazione	
	azionaria dell'Ente in Acque Venete s.p.a., la cui consistenza (298.557	
	azioni) era rimasta invariata all'inizio e alla fine della gestione, mentre il	
	valore iscritto nel conto all'inizio della gestione ammontava ad euro	
	4.624.598,56 e quello finale ad ammontava ad euro 4.665.829,19;	
	b) la consistenza della partecipazione, indicata in n. 298.557 azioni, non	
	trovava corrispondenza nella relazione sulla gestione allegata ai bilanci di	
	esercizio della società Acque Venete s.p.a. (reperibili nella Sezione "Società	
	Trasparente" del sito istituzionale della società) nell'ambito della quale il	
	2	

	Comune di Ospedaletto Euganeo risultava titolare di 4.523.223 azioni, dato	
	che trovava conferma anche nel progetto di fusione approvato con delibera	
	del Consiglio comunale n. 25 del 5 giugno 2017 (consultabile, con i relativi	
	allegati, nel sito istituzionale del Comune);	
	c) il valore iniziale della partecipazione, indicato nel conto in esame in euro	
	4.624.598,56 non corrispondeva al valore indicato nel rendiconto del	
	Comune di Ospedaletto Euganeo e risultante dal bilancio 2018 della società	
	(euro 4.665.829,19), pur corrispondendo con quello di chiusura del conto	
	relativo alla precedente gestione;	
	d) anche il valore indicato per la chiusura della gestione (euro 4.665.829,19),	
	non risultava corretto, perché al 31 dicembre 2021 erano disponibili i dati del	
	bilancio di esercizio 2020 della partecipata, in base ai quali il valore della	
	quota di patrimonio netto corrispondente alla partecipazione del Comune	
	ammontava ad euro 4.683.211,12, da indicarsi come scrittura di chiusura del	
	conto;	
	e) era stato omissso il deposito, unitamente al conto parificato, della relazione	
	ex art. 139 co. 2 c.g.c..	
	2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate	
	costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di scaricare il contabile,	
	il magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto alla valutazione del	
	Collegio.	
	3. Con memoria depositata in data 23.12.2025, l'agente contabile,	
	costituitosi in giudizio a mezzo degli Avv.ti Alessandro Baraldo e Paolo	
	Bissaro, contestava per quanto di ragione le conclusioni del magistrato	
	istruttore e chiedeva: a) nel merito, in via principale, accertata la qualifica di	
	3	

	agente amministrativo per debito di vigilanza e non di agente contabile, di	
	dichiararsi l'improcedibilità del giudizio di conto in quanto non tenuto alla	
	resa dello stesso; b) nel merito, in via subordinata, accertato e rilevato che	
	trattasi di mero errore materiale, accertare l'assenza di qualsivoglia danno	
	erariale, disporre la rettifica dell'errore nella posta in bilancio d'ufficio e	
	dichiarare il discarico del conto e la sua approvazione, e la sua, senza	
	sanzione alcuna; c) nel merito, in via ulteriormente subordinata, accertato e	
	rilevato che trattasi di mero errore materiale, accertare l'assenza di	
	qualsivoglia danno erariale, disporre la rettifica dell'errore nella posta in	
	bilancio d'ufficio e dichiarare il discarico del conto e la sua approvazione,	
	con sanzione minima; d) in ogni caso, dichiarare l'ing. Terenzi Tiziano	
	esente da qualsivoglia responsabilità contabile in quanto mero agente	
	amministrativo per debito di vigilanza e quindi non tenuto alla presentazione	
	del conto.	
	L'agente contabile osservava, infatti, che, a dispetto della sua nomina, egli	
	non aveva mai esercitato le funzioni concernenti la posizione di socio che	
	erano sempre rimaste prerogativa del Sindaco, il quale partecipava alle	
	assemblee dei soci della società partecipata, ne approvava il bilancio ed	
	esercitava più in genere i diritti di azionista nell'interesse del Comune di	
	Ospedaletto Euganeo.	
	L'effettiva erroneità dei valori indicati nel conto dipendeva, invece, da	
	quanto comunicato dagli uffici della ragioneria, essendosi di fatto evoluta la	
	prassi - a causa di un errore materiale iniziale - di prendere a riferimento i	
	dati del bilancio di Acque Venete s.p.a. precedente all'ultimo approvato. Si	
	trattava, peraltro, del perpetuarsi di un mero errore formale e materiale,	
	4	

	mentre la mancanza della relazione dell'organo di controllo interno risultava	
	addebitabile all'Amministrazione.	
	4. All'udienza odierna, l'agente contabile insisteva nelle domande e	
	deduzioni formulate; il Pubblico Ministero, evidenziata la rilevanza delle	
	irregolarità rilevate dal magistrato istruttore, si rimetteva alle valutazioni del	
	Collegio.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione/improcedibilità	
	sollevata dall'agente contabile - che contesta di avere assunto la predetta	
	qualità sul presupposto che i poteri gestori della partecipazione fossero	
	attribuiti al Sindaco - non è fondata.	
	Tale assunto, infatti, risulta contraddetto dalle risultanze formali	
	dell'istruttoria espletata, dalle quali risulta che TERENCE TIZIANO era stato	
	individuato dall'Ente come agente contabile mediante la Delibera di Giunta	
	Comunale n.1/2013 – la quale espressamente individuava il Responsabile	
	dell'area tecnica come consegnatario per i beni immobili diversi dalla sede	
	comunale e per le azioni – e con provvedimenti sindacali prot. 7673	
	dell'1.6.2020 e prot. 7870 dell'1.6.2021, che attribuivano al medesimo	
	TERENCE TIZIANO la responsabilità della Terza unità operativa “Assetto e	
	Utilizzazione del Territorio” e, ad interim, della Sesta Unità operativa	
	“Urbanistica ed edilizia Privata”, con attribuzione della posizione	
	organizzativa, e dunque della responsabilità della suddetta Area	
	ammnistrativa.	
	Conferma la sussistenza della qualifica di agente contabile in capo al	
	TERENCE, il fatto che lo stesso abbia sottoscritto il conto in esame e che,	
	5	

	pertanto, in applicazione dell’art. 9, comma 3, del D.lgs. n.175/2016, abbia	
	agito come delegato del sindaco ad esercitare i diritti societari previsti per gli	
	azionisti (art. 9 cit.: “ <i>Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio</i>	
	<i>sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato</i> ”).	
	6. Nel merito, come più volte affermato anche da questa stessa Sezione	
	giurisdizionale (vedi, da ultimo, sentenza n.383/2025), deve anzitutto	
	precisarsi che il giudizio di conto non si limita alla mera verifica formale	
	dello schema contabile, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della	
	consistenza economico-patrimoniale dei beni iscritti nel conto giudiziale.	
	Con particolare riguardo alle partecipazioni societarie e consortili, la cui	
	gestione non è meramente figurativa, ma comporta l’esercizio di diritti e	
	l’assunzione di obblighi rilevanti per l’Ente, l’esposizione del relativo valore	
	all’interno del conto giudiziale deve far riferimento all’effettiva consistenza	
	economico-patrimoniale della partecipazione; non è, infatti, idonea a	
	soddisfare la predetta esigenza espositiva una rappresentazione contabile che	
	non tenga conto delle variazioni dei titoli e che continui a riportare, di	
	esercizio in esercizio, un valore meramente nominale o comunque un valore	
	patrimoniale non corrispondente all’effettiva e attuale consistenza della	
	partecipazione, determinando, per di più, un disallineamento rispetto alle	
	scritture dell’Ente.	
	In tal senso, la giurisprudenza contabile ha costantemente evidenziato che	
	trova applicazione, anche per la compilazione del conto giudiziale dei	
	consegnatari di azioni, il principio contabile n. 6.1.3. di cui all’All. n. 4/3 del	
	d.lgs. 118/2011, il quale, al fine di garantire una rappresentazione veritiera e	
	dinamica della partecipazione - proporzionata all’andamento dell’ente	
	6	

	partecipato - prescrive per la compilazione del conto del patrimonio che le	
	partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall'ultimo	
	bilancio approvato, oppure, qualora ciò non sia possibile, secondo criteri	
	prudenziali.	
	Tale impostazione riprende quanto già implicitamente previsto dall'art. 29	
	R.D. 827/1924, dal momento che <i>"...i conti del consegnatario devono</i>	
	<i>rappresentare la situazione reale dei titoli, non avendo senso rappresentare</i>	
	<i>nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio</i>	
	<i>dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle altre scritture</i>	
	<i>contabili dell'Ente pubblico, primo fra tutte lo stato patrimoniale del</i>	
	<i>bilancio. Ne consegue che la consistenza e il valore delle partecipazioni</i>	
	<i>devono essere annotati nei conti giudiziali in armonia con il metodo</i>	
	<i>(commisurato al patrimonio netto) effettivamente utilizzato nella</i>	
	<i>contabilizzazione risultante nel bilancio dell'Ente pubblico,</i>	
	<i>contabilizzazione che dovrà avere correlata adeguata esplicitazione nella</i>	
	<i>nota integrativa al bilancio (...) e che esclude in nuce la possibilità di</i>	
	<i>valutare le partecipazioni al valore nominale"</i> (in tali termini, Corte dei	
	<i>conti, Sezione Giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n.</i>	
	<i>83/2025).</i>	
	7. Alla luce di quanto sopra considerato, plurime irregolarità, già riportate	
	dal magistrato istruttore del conto e riscontrate in atti, non consentono di	
	ritenere regolare il conto in esame.	
	Nel dettaglio:	
	a) l'indicazione di un numero non corretto della consistenza delle azioni di	
	Acqua Venete S.p.A possedute dal Comune di Ospedaletto Euganeo (PD)	

	all’inizio e al termine della gestione;	
	b) l’indicazione, all’inizio dell’esercizio, di un valore patrimoniale che pur	
	corrispondendo a quello finale dell’esercizio precedente, non corrispondeva	
	a quello indicato nel rendiconto dell’Ente, in quanto non aggiornato alle	
	risultanze contabili della società al termine della gestione 2019 (allorquando	
	i dati aggiornati erano già a disposizione dell’Ente e potevano essere	
	acquisiti dall’agente contabile, su cui grava l’autonoma responsabilità di	
	esporre dati corretti e veritieri nel conto giudiziale, anche al fine di esimersi	
	dalle connesse responsabilità);	
	c) analogamente, l’indicazione alla chiusura dell’esercizio di un valore	
	patrimoniale non aggiornato al valore risultante dal bilancio 2020 della	
	società partecipata.	
	8. Non costituisce, in ultimo, irregolarità riferibile all’agente contabile, ma	
	all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione	
	dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139,	
	comma 2 c.g.c. (sul punto, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza	
	n.198/2024).	
	9. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del	
	procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle	
	stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32604 del registro di Segreteria	
	dichiara irregolare il conto n. 76971 reso da TERENCE TIZIANO quale	
	8	

[illegible]